

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2014 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2014****che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce regole generali in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile delle operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»).
- (2) In deroga al citato paragrafo 1, l'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce la possibilità di applicare punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto pubblico ai tipi specifici di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. Allo stesso tempo, al fine di non compromettere la sostenibilità della riforma della politica comune della pesca («PCP»), l'articolo 94, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 limitano il sostegno del FEAMP a determinati tipi di operazioni, imponendo un tasso di cofinanziamento ridotto. Tale logica trova riscontro inoltre nei differenti livelli dei punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. La conformità a determinate condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 può comportare pertanto una maggiorazione o una riduzione della percentuale dell'intensità dell'aiuto pubblico.
- (3) È pertanto necessario garantire che l'accumulazione di punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto in caso di conformità a diverse condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a un'operazione non comprometta gli obiettivi della PCP e non comporti una compensazione eccessiva o un'eccessiva distorsione delle regole di mercato nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
- (4) Pertanto, laddove un'operazione rispetti le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che consentono una maggiorazione supplementare dei punti percentuali dell'intensità dell'aiuto, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un'intensità dell'aiuto pubblico più elevata. Tuttavia, in caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 che consentono diverse maggiorazioni percentuali in relazione a un'unica operazione, l'eventuale aumento dovrebbe limitarsi alla maggiorazione più elevata. In caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che impongono riduzioni percentuali in relazione a un'unica operazione, la riduzione dovrebbe limitarsi alla riduzione più elevata.
- (5) Infine, per conformarsi all'obbligo di ridurre i punti percentuali per taluni tipi di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, quando un'operazione può beneficiare contemporaneamente di una o più maggiorazioni o di una o più riduzioni di punti percentuali in virtù della conformità a diversi criteri dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, le eventuali maggiorazioni dovrebbero essere ignorate, applicando esclusivamente la riduzione più elevata.
- (6) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Intensità specifica dell'aiuto pubblico

Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti:

- a) qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;
- b) qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;
- c) qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
